

**Audizione su**  
**“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di  
coesione”**  
**Disegno di legge n. 1133 (d-l 60/2024 – COESIONE) –  
Commissione Bilancio del Senato della Repubblica**

Il contributo di Confimi Industria  
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e  
dell'impresa privata

Confimi Industria accoglie con favore l'iniziativa del Decreto Coesione che - nel capo I - definisce l'implementazione e l'avanzamento di quella struttura funzionale, finalizzata a realizzare il coordinamento tra il piano di attuazione del PNRR, il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC e tutti i programmi nazionali e regionali della programmazione europea 2021/2027.

È infatti apprezzabile che in una visione strategica unitaria, incardinata sull'attuazione del PNRR impostata secondo un approccio orientato al risultato, si preveda il coinvolgimento dei Ministeri e delle Regioni che sono soggetti attuatori, ma anche responsabili del raggiungimento di obiettivi, risultati e rispetto dei tempi di realizzazione.

In tal senso, è condiviso l'art. 2 con l'indicazione dei **Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione**, individuati in risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; e, in particolare, si ritengono importanti per il sistema produttivo l'energia e il sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

Condivisa - nonché ritenuta necessaria - la scelta di rafforzare il monitoraggio circa l'impatto degli interventi prioritari e le disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa, utili a garantire il rispetto dei cronoprogrammi di attuazione e la certezza dei risultati attesi.

Nel prendere atto positivamente dell'istituzione, sopraggiunta, della **piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta (JTF)**, ci riserviamo di esprimere la fondata preoccupazione che tale recepimento preveda la necessaria rimodulazione di alcuni programmi nazionali e che questo determini un ritardo nell'attuazione degli stessi, con la pubblicazione di bandi e avvisi pubblici, come il caso del PN RIC - Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027.

Molto apprezzato l'art 11 che con il Fondo di Perequazione garantisce una dotazione di risorse finanziarie decennale per colmare in parte il divario infrastrutturale esistente tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale.

Infatti, l'articolo stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni per l'anno 2025 e di euro 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.

In ogni caso, riteniamo che tale previsione non sia bastevole per azzerare i divari infrastrutturali esistenti, per cui si chiede al Governo e al Parlamento di assumere l'impegno di integrare tali risorse al fine di sostenere soprattutto quegli interventi che possano facilitare anche le connessioni tra le aree "forti" del sud e le rispettive aree interne, in uno schema funzionale a realizzare le trasversali di collegamento tra la direttrice adriatica e quella tirrenica.

Apprezzabile e condivisa l'introduzione di misure a sostegno dell'attività di impresa, delle professioni e del lavoro autonomo, così come gli incentivi per Resto al Sud 2.0, Bonus Giovani e Bonus Donne.

Parimenti condivisa l'introduzione con l'art 24 del bonus per le assunzioni incrementalmente effettuate nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, dai datori di lavoro che assumano lavoratori a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con l'esonero del 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di ventiquattro mesi e con un limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

È di questi giorni la firma del MEF che interviene sul quadro di incentivazione annunciato dal Ministro Fitto per la ZES Unica, attraverso la concessione del credito di imposta per gli investimenti realizzati. Credito d'imposta che, alla pubblicazione del presente decreto, era da considerarsi concluso alla data del 31 dicembre u.s.

Arrivando in conclusione, vogliamo esprimere la nostra totale contrarietà a quanto stabilito con l'art. 28 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso" che di fatto interviene con modifiche all'art 29 del decreto-legge PNRR in materia di appalti pubblici.

Confimi industria si esprime negativamente perché di fatto si innalzano i valori soglia di applicazione e si aggravano le sanzioni e le responsabilità per la mancata verifica di congruità retributiva, per cui chiediamo piuttosto la totale abrogazione.

Nello specifico, si ritiene fundamentalmente errato - e visti i risultati anche inefficace - contrastare il lavoro sommerso attraverso la misurazione di un "indice di congruità retributiva" che introduce meccanismi di "verifica e attestazione di congruità attraverso l'emissione del DURC" in esclusiva da parte delle casse edili/edilcassa, un sistema assolutamente chiuso costituito da soggetti privati - individuati nelle categorie edili dei sindacati Fillea CGIL/Filca CISL/Feneal UIL e correlate parti datoriali - che svolgono una "funzione pubblica, che nel significato del diritto e più generale del termine sta per attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse, ma nell'interesse della collettività (interesse pubblico)" senza alcun controllo pubblico.

Questo sistema "chiuso" porta a diverse anomalie: (i) costa al comparto edile oltre due miliardi euro l'anno: (ii) rende il correlato costo del lavoro il più alto in assoluto in Italia e un caso unico e anomalo in Europa; (iii) rende non competitivo il settore.

È arrivato il momento che il Governo, attraverso il Ministero del Lavoro e il Parlamento italiano, faccia chiarezza sulla questione e legiferi secondo i seguenti orientamenti:

- il contrasto al lavoro sommerso si affronta con l'aumento dei controlli sui cantieri da parte degli organi di vigilanza pubblica quali l'Ispettorato del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, etc.;
- ove ritenuto necessario il DURC di congruità deve essere rilasciato esclusivamente da INPS e INAIL, così come previsto per tutti gli altri settori economici;
- in alternativa si preveda che la "verifica e attestazione di congruità attraverso l'emissione del DURC" sia autorizzata e consentita anche ad altri enti bilaterali dell'edilizia, previa adesione di questi ultimi alla prevista convenzione INPS - INAIL.

Considerazioni testuali legate all'art 28 e riportate in premessa.

«10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.».

**Comma 10, 11 e 12 dell'Art. 29 del D.L. PNRR modificato**

*“10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.*

*11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale a parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della*

*verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*

*12. Negli appalti privati di valore complessivo **pari o superiore a 500.000 euro**, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente."*